

Scade il 31 luglio la possibilità di rateazione delle cartelle scadute

soldi-0c2d610d

La rateazione è possibile per tutte le cartelle scadute a dicembre 2014.

Secondo quanto previsto dal Decreto Milleproroghe convertito nella Legge 11 del 27/2/2015 i soggetti che alla data del 31 dicembre scorso avevano in atto una dilazione di pagamento che non è stata rispettata, e quindi sono decaduti dal beneficio, possono presentare una nuova domanda per chiedere una proroga fino ad un massimo di 72 rate.

In linea generale

Per i soggetti in difficoltà è prevista una forma di rateizzazione ordinaria in 72 rate e straordinaria in 120 rate, alternative tra loro, pagando una rata minima di 100 euro.

Per importi a debito fino a 50.000 euro la rateizzazione è abbastanza semplice da ottenere, compilando un modulo da consegnare ad Equitalia. Oltre i 50.000 euro bisogna allegare anche alcuni documenti che dimostrino lo stato di difficoltà economica. Si possono ottenere rate variabili e crescenti anziché costanti, al fine di pagare meno all'inizio sperando in un miglioramento delle condizioni economiche.

Se le condizioni del richiedente sono più gravi, si può chiedere di accedere al piano straordinario che prevede al massimo 120 rate (10 anni):

- si possono ottenere più di 72 rate se la singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare (vale anche per le ditte individuali);
- per le altre imprese la rata dev'essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e dev'essere garantita da un indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1.

La riapertura

Entro il 31 luglio 2015 è possibile richiedere la nuova rateizzazione utilizzando il modulo prelevabile al link: <https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/Istanza-per-rateazioni-decadute-alla-data-del-31-dicembre-2014.pdf>.

Non dovrebbe esser necessario allegare altra documentazione comprovante lo stato di difficoltà, trattandosi di una “riapertura”. Il numero delle rate del nuovo piano sarà infatti deciso in base alle condizioni economiche esistenti alla data della concessione della prima rateazione, da cui si è decaduti. Conseguenza che saranno dilazionati solo i debiti inclusi nella originaria rateazione non rispettata, anche se i debiti sono aumentati per via degli interessi di mora.

Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza automatica dal beneficio. Restano esclusi dal beneficio e quindi seguono le ordinarie procedure, i debiti non legati ad una rateazione scaduta entro dicembre 2014.

Una volta presentata la richiesta, Equitalia può chiedere ulteriore documentazione da presentare entro 10 giorni. In caso di rifiuto dell’istanza il contribuente potrà proporre ricorso entro 60 gg in CTP.

Pendenze con la PA

Se la richiesta viene presentata dopo la segnalazione che gli Uffici della Pubblica Amministrazione fanno all’Agente della Riscossione per gli omessi pagamenti superiori a 10.000 euro, la rateazione è esclusa per gli importi oggetto della predetta segnalazione.

I vantaggi

La domanda di riammissione blocca l’attivazione di nuove azioni esecutive da parte di Equitalia la quale non potrà iniziare né proseguire pignoramenti o espropriazioni forzate, né procedere con l’iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore.

Restano in vita invece, eventuali misure disposte prima della istanza.

In termini pratici, il contribuente con la nuova rateazione non è considerato inadempiente e può quindi ottenere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di appalto.

Studio Walter Pugliese

tel. 02/87380518 fax 02/ 87380630

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza Mixer a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.